



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia DFE
Segreteria di Stato dell'economia SECO
Direzione della politica economica
Sviluppo economico e politica della concorrenza

Revisione parziale della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza

Rapporto sui risultati della consultazione in
forma di conferenza del 5 ottobre 2011

Indice

1	Introduzione	3
2	Panoramica generale	3
2.1	Osservazioni preliminari	3
2.2	Sintesi dei risultati	4
2.2.1	In generale	4
2.2.2	Modifica dell'articolo 5 LCart	4
3	I pareri in dettaglio	4
3.1	Osservazioni generali dei partecipanti	4
3.1.1	Cantoni	4
3.1.2	Partiti politici	5
3.1.3	Organizzazioni mantello delle Città, dei Comuni e delle Regioni di montagna	5
3.1.4	Commissioni	5
3.1.5	Organizzazioni mantello nazionali	6
3.1.6	Organizzazioni per la difesa dei consumatori	6
3.1.7	Altre cerchie interessate	7
3.2	Modifica dell'articolo 5 LCart	8
3.2.1	Pareri favorevoli alla revisione	8
3.2.2	Pareri contrari alla revisione	10
3.3	Osservazioni varie	16
4	Allegato	16
4.1	Verbale della consultazione in forma di conferenza	16
4.2	Elenco dei partecipanti alla consultazione	16

1 Introduzione

Con decisione del 17 agosto 2011, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia (DFE) di proporgli una revisione della legge sui cartelli (LCart) che vietasse gli accordi attualmente contemplati all'articolo 5 capoversi 3 e 4 LCart (accordi orizzontali sui prezzi, sui quantitativi e sulla ripartizione per zone, nonché accordi verticali sui prezzi e sull'assegnazione di zone), pur ammettendo delle possibilità di giustificarli. Il progetto si inserisce nel contesto del forte apprezzamento del franco svizzero.

La consultazione pubblica ha riguardato l'adeguamento dell'articolo 5 LCart proposto in adempimento di questo mandato. La differenza fondamentale rispetto al diritto in vigore risiede nel fatto che l'illiceità degli accordi orizzontali e verticali particolarmente nocivi dipenderà dal tipo di accordi e non più dai loro effetti economici, ossia dalla notevole limitazione della concorrenza. Concretamente, i cinque tipi di accordi che sono già direttamente punibili avranno in linea di principio per legge un carattere illecito. La presunzione di soppressione della concorrenza applicabile in questi casi sarà quindi eliminata dalla legge.

Un divieto generale di determinati tipi di accordi pone problemi dal punto di vista economico poiché talvolta può nuocere a una cooperazione economica efficace tra le imprese. Ciò vale in particolare per i due tipi di accordi verticali direttamente punibili oggi in base all'articolo 5 capoverso 4 LCart. Per questo motivo, in determinati casi gli accordi illeciti devono restare leciti se sono giustificati da motivi di efficienza economica. Spetterà all'impresa che invoca questi motivi fornirne la prova. Il Consiglio federale ha quindi proposto di considerare illeciti i cinque tipi di accordi di cui all'articolo 5 capoversi 3 e 4 LCart, a meno che essi siano giustificati da motivi di efficienza economica. Occorrerà disciplinare a livello di ordinanza o di comunicazione gli aspetti da considerare in linea di principio per l'analisi dei guadagni di efficienza, operando una distinzione tra accordi orizzontali e accordi verticali.

2 Panoramica generale

2.1 Osservazioni preliminari

La consultazione relativa all'attuazione della decisione del Consiglio federale del 17 agosto 2011 si è svolta in forma di conferenza il 5 ottobre 2011. I partecipanti avevano inoltre la possibilità di inviare il loro parere scritto entro il 10 ottobre 2011.

Sono stati invitati a partecipare alla consultazione in forma di conferenza svoltasi il 5 ottobre 2011 tutti i governi cantonali, i partiti politici, le associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e altre organizzazioni e persone interessate. Erano rappresentate 20 organizzazioni interessate, provenienti principalmente dagli ambienti economici. Quasi tutte le organizzazioni che si sono espresse oralmente hanno inviato anche un parere scritto.

In totale si sono espressi sulla revisione posta in consultazione 59 partecipanti. 2 partecipanti si sono espressi solo oralmente, mentre 57 hanno inviato un parere scritto. Nel presente rapporto sono considerati tutti i pareri che ci sono pervenuti, compresi quelli inoltrati dopo il 10 ottobre.

2.2 Sintesi dei risultati

2.2.1 In generale

La maggior parte dei partecipanti approva la volontà di intervenire per un migliore trasferimento dei vantaggi valutari, ma una maggioranza composta essenzialmente da ambienti economici ritiene che la modifica dell'articolo 5 LCart non sia la soluzione adeguata. Una netta maggioranza di questi pareri critica il collegamento stabilito tra il franco forte e gli accordi di cartello.

Gran parte dei partecipanti non approva la rapidità con cui è stata condotta la consultazione, tanto più che si tratta di un'importante revisione della concezione giuridica.

Diversi partecipanti deplorano il fatto che le conseguenze economiche della modifica non siano state trattate nel rapporto esplicativo.

Alcuni partecipanti chiedono misure supplementari.

2.2.2 Modifica dell'articolo 5 LCart

In generale i Cantoni e le associazioni per la protezione dei consumatori sostengono un divieto parziale dei cartelli con la possibilità di giustificarli. Anche la maggior parte dei partiti politici appoggia l'adeguamento dell'articolo 5.

La maggioranza dei partecipanti, soprattutto presso gli ambienti economici, respinge tuttavia la proposta di modifica dell'articolo 5 LCart. Alcuni precisano che gli strumenti attuali sono sufficienti e che, vista la mancanza di pratica, è ancora troppo presto per un simile adeguamento.

Molti partecipanti ritengono che la proposta sia contraria all'articolo 96 della Costituzione (Cst.) poiché non è più l'effetto notevole dell'accordo sulla concorrenza ad essere preso in considerazione, ma soltanto il tipo di accordo.

Diversi partecipanti sono contrari al fatto che gli accordi orizzontali e verticali siano trattati allo stesso modo sul piano legale.

Numerosi partecipanti respingono l'inversione dell'onere della prova.

Alcuni partecipanti preferirebbero che i motivi giustificativi fossero precisati a livello di ordinanza e non in una comunicazione della Commissione della concorrenza (COMCO).

Alcuni partecipanti rilevano che la modifica dovrebbe consentire un'accelerazione delle procedure e una maggiore sicurezza giuridica, mentre altri sostengono il contrario per quanto riguarda la sicurezza giuridica.

Diversi partecipanti rilevano il cambiamento di rotta compiuto dal Consiglio federale rispetto alla prima proposta di valutazione degli accordi verticali che aveva posto in consultazione il 30 giugno 2010.

3 I pareri in dettaglio

3.1 Osservazioni generali dei partecipanti

3.1.1 Cantoni

14 Cantoni hanno partecipato alla procedura.

NE non ha commenti da fare sulla revisione proposta.

TI accoglie con favore la proposta di revisione e l'avvicinamento agli standard internazionali. **TI** sottolinea inoltre che la proposta è in controtendenza rispetto a quella dello scorso anno.

SH concorda solo in parte con la proposta: per quanto riguarda i cartelli orizzontali rigidi, **SH** ritiene che la soluzione proposta vada approvata senza restrizioni; per gli accordi verticali, **SH** è invece del parere che un divieto con possibili motivi giustificativi si spinga troppo oltre poiché questi accordi possono promuovere la concorrenza. **SH** ritiene che si dovrebbe già tenerne conto nella legge, mentre l'ordinanza deve soltanto concretizzarla.

BL, **LU** e **SO** accettano la proposta. **BL** e **SO** deplorano tuttavia il fatto di non avere avuto il tempo di esaminare a sufficienza i documenti.

GE sostiene il progetto di vietare più efficacemente gli accordi verticali sui prezzi e l'inversione dell'onere della prova, ma considera i motivi giustificativi troppo estesi.

ZH accetta il progetto, ma ritiene che le leggi non dovrebbero dipendere dal corso del franco svizzero.

OW rinuncia a esprimere un parere sostenendo che non si dovrebbero applicare scadenze troppo brevi per decisioni tanto importanti per l'economia.

3.1.2 Partiti politici

Il **PPD** sostiene una migliore regolamentazione degli accordi verticali e la modifica dell'articolo 5, ma ritiene che la proposta del Consiglio federale non sia sufficiente. Il **PPD** richiede quindi altri adeguamenti della LCart che prenderebbero direttamente in considerazione la problematica dei prezzi all'importazione (art. 4, 7a (nuovo) e 27 LCart, nonché adeguamento della legge sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr)). Il **PPD** rileva inoltre che rimane aperta la questione delle conseguenze economiche, in particolare per le PMI.

Il **PLR** sostiene il cambiamento di paradigma previsto nel diritto dei cartelli.

Il **PS** approva la proposta di adeguamento dell'articolo 5. Il **PS** ritiene che consentirà procedure più rapide e più semplici, nonché una maggiore sicurezza giuridica per le imprese e le autorità.

L'**UDC** respinge la modifica proposta e l'inversione dell'onere della prova e giudica inaccettabile che una revisione di tale importanza sia sottoposta a consultazione in così pochi giorni.

3.1.3 Organizzazioni mantello delle Città, dei Comuni e delle Regioni di montagna

L'**UCS** rinuncia a esprimere un parere per motivi di capacità.

3.1.4 Commissioni

La **COMCO** approva la proposta di considerare illeciti i cinque tipi di accordi di cui all'articolo 5 capoversi 3 e 4 LCart, fatta salva la giustificazione per motivi di efficienza economica. La **COMCO** ritiene molto complesso, in pratica, dimostrare le possibili conseguenze di un accordo (presunzione di soppressione della concorrenza, notevole limitazione della concorrenza).

Il **Forum PMI** è favorevole al progetto di divieto parziale dei cartelli vista la gravità della situazione economica. Tuttavia, i membri della Commissione sono contrari all'istituzione di un sistema eccessivamente rigido che renderebbe la prova di una giustificazione per motivi di efficienza economica troppo difficile e onerosa per le imprese. Il **Forum PMI** chiede che

siano emanate norme dettagliate in sede di ordinanza e non di una comunicazione della COMCO (giudicata troppo tecnica e talvolta difficilmente comprensibile per le PMI). Il **Forum PMI** sottolinea che sarebbe auspicabile inserire nel messaggio un capitolo dedicato alle conseguenze economiche. Il **Forum PMI** deplora peraltro il fatto che non sia stata prevista una scadenza più lunga per la consultazione.

3.1.5 Organizzazioni mantello nazionali

economiesuisse precisa che ampie cerchie tra i suoi membri si sono dichiarate scettiche, o che respingono la proposta. **economiesuisse** non si oppone a un cambiamento di sistema, ma reputa opinabile la proposta di divieto parziale con possibilità di giustificazione. **economiesuisse** deplora il fatto che le conseguenze economiche delle modifiche legali non siano state esaminate.

L'**USI** rinvia alla posizione di **economiesuisse**.

Travail.Suisse sostiene l'intento di rafforzare i trasferimenti dei vantaggi valutari, ma respinge la revisione. **Travail.Suisse** sottolinea che, secondo la valutazione del 2009, gli accordi verticali sono spesso efficienti e comportano diminuzioni di costi, rispettivamente di prezzi, e ritiene che, in caso contrario, la COMCO dispone attualmente di strumenti sufficienti per intervenire.

L'**USS** ritiene che non sia necessaria una revisione, dal momento che l'ultima risale solo al 2004 (poche sentenze pronunciate in materia di accordi verticali).

L'**USC** si oppone alle modifiche proposte, temendo che le organizzazioni di produttori siano chiamate in causa. L'**USC** ritiene che la procedura prevista non consenta né una semplificazione amministrativa di rilievo né una maggiore chiarezza per quanto riguarda i criteri di decisione.

L'**USAM** respinge la modifica. L'**USAM** ritiene che questa normativa supplementare implichi una destabilizzazione dei principi giuridici e che sia una risposta inadeguata alla problematica del franco forte. L'**USAM** considera efficiente la legislazione attuale e non appoggia un cambiamento delle norme per attenuare i contraccolpi esogeni.

SIC Svizzera non ritiene necessaria la modifica dell'articolo 5 ed è del parere che la normativa attuale dovrebbe bastare per combattere gli abusi di produttori o importatori che dominano il mercato (art. 7 LCart).

3.1.6 Organizzazioni per la difesa dei consumatori

L'**ACSI** e la **FRC** approvano la decisione del Consiglio federale di adottare rapidamente delle misure per contrastare gli effetti del franco forte e sono convinte che la modifica dell'articolo 5 LCart proposta vada nella giusta direzione e che consentirà in futuro di combattere efficacemente i cartelli. L'**ACSI** e la **FRC** sottolineano che la modifica dell'articolo 5 LCart dev'essere accompagnata da misure che danno più mezzi alla COMCO per applicare il nuovo articolo in modo efficace e adeguato.

La **SKS** ritiene che la proposta di modifica sia in generale opportuna e necessaria, anche se il problema legato ai prezzi troppo elevati delle importazioni per i consumatori e le imprese svizzeri non sarà così risolto. Affinché sia garantita una concorrenza efficace, la **SKS** chiede anche che la LSPr sia modificata per conferire maggiori competenze al preposto alla sorveglianza dei prezzi, che le condizioni procedurali nella LCart siano adeguate e che le organizzazioni per la protezione dei consumatori possano richiedere delle inchieste preliminari.

Anche l'**ACSI** e la **FRC** auspicano che il Consiglio federale si spinga più oltre con la sua proposta contrastando anche gli effetti delle differenze di prezzo confiscanti e discriminatorie per i consumatori svizzeri. A tale scopo, l'**ACSI**, la **FRC** e la **SKS** propongono l'adozione di un nuovo articolo 7a LCart.

Il **kf** accoglie con favore la modifica di legge proposta.

3.1.7 Altre cerchie interessate

VIPS considera la proposta inaccettabile e l'**AES** giudica la revisione priva di fondamento e inutile.

Infra si oppone alla modifica proposta e disapprova la tendenza verso un maggiore interventismo nel diritto della concorrenza svizzero.

L'**ASA** ritiene che la proposta sia opinabile o da respingere. L'**ASA** potrebbe sostenere la proposta solo se le condizioni quadro del diritto dei cartelli per il settore assicurativo non si deteriorassero e restassero trasparenti. L'**ASA** è inoltre stupita della precipitazione con cui si è svolta la consultazione, che ha reso impossibile un'analisi approfondita della proposta.

Suissetec dichiara di non poter accettare la revisione poiché al momento non sono ancora specificati in dettaglio i motivi giustificativi.

Il **Centre patronal** respinge categoricamente un'entrata nel merito del progetto posto in consultazione, considerandolo contrario alla Cst., non adatto a raggiungere lo scopo perseguito, non pertinente e sproporzionato. Il **Centre patronal** è dell'avviso che la consultazione in forma di conferenza non sia giuridicamente conforme alla legislazione (nessuna menzione di «urgenza» nel rapporto esplicativo) e che sia politicamente inaccettabile visti i cambiamenti fondamentali proposti.

L'**AES**, **costruionesvizzera**, la **FH** e **Suissetec** considerano problematica la rapidità con la quale è stata condotta la consultazione, che ha impedito alle associazioni di consultare i loro membri, tanto più che la revisione proposta ha conseguenze significative. La **FH** ritiene inoltre che nel rapporto esplicativo manchi un'analisi precisa degli effetti economici della revisione dell'articolo 5.

Coop precisa che a causa delle scadenze molto brevi non ha potuto esaminare tutte le sfaccettature della revisione. **Coop** è del parere che la problematica del mancato trasferimento dei vantaggi valutari possa essere combattuta efficacemente con gli attuali strumenti della LCart (come l'applicazione dell'art. 7 per prodotti particolarmente interessanti, ossia i «must-in-stock products»). Per **Coop**, il problema non risiede negli accordi orizzontali o verticali, ma nel fatto che le multinazionali tentano, nell'ambito della distribuzione, di imporre differenziazioni di prezzo e di recuperare così il potere d'acquisto più elevato dei clienti svizzeri.

La **FER** sottolinea che, contrariamente a quanto menzionato nel rapporto, la revisione avrà un impatto finanziario (quattro posti supplementari per la COMCO).

GastroSuisse ritiene che la proposta vada nella direzione giusta per contrastare la forza del franco, anche se non è uno strumento sufficiente per combattere l'isola dei prezzi elevati svizzera.

L'**APF** approva l'inasprimento della LCart.

L'**IG DHS** ritiene che la revisione della LCart non sia urgente per quanto concerne gli accordi verticali, a differenza dell'interpretazione del potere di mercato e della problematica del « must-in-stock », e propone un nuovo articolo 4 LCart.

Médias Suisses rinvia al parere espresso da *economiesuisse*. **Médias Suisses** sottolinea che l'inasprimento dell'articolo 5 non deve fare sì che il diritto dei cartelli in Svizzera sia più restrittivo di quello applicato nell'Unione europea (UE).

La **SSIC** respinge la proposta di introduzione di un divieto parziale dei cartelli con la possibilità di giustificarli. La **SSIC** ritiene che le modifiche nel diritto dei cartelli debbano essere effettuate con attenzione e critica la rapidità con la quale è stato attuato l'adeguamento dell'articolo 5 (calo della fiducia nello Stato, ritardo importante per quanto riguarda l'attuazione della revisione).

Swiss Retail Federation è del parere che gli attuali strumenti della LCart siano sufficienti e non ritiene necessaria la modifica.

scienceindustries reputa che la proposta non sia matura e non la sostiene nella forma attuale.

swissT.net approva l'adeguamento proposto dell'articolo 5 poiché, nonostante dubbi del rapido effetto che può avere questa misura sui problemi legati al franco forte, crede che la modifica rafforzerà a medio e lungo termine la situazione della produzione svizzera.

SwissHoldings giudica la proposta inadeguata e opportunistica rispetto alla problematica del franco forte.

L'**AGVS** e l'**USIC** respingono la proposta, come anche qualsiasi revisione della LCart, e chiedono che la COMCO metta in atto le proprie regolamentazioni sul mercato.

ZHAW ritiene che allo stato attuale la proposta non possa raccogliere una maggioranza.

Studienvereinigung Kartellrecht propone di rinunciare a qualsiasi adeguamento dell'articolo 5 e deplora la scadenza troppo breve per esprimere un parere.

Amstutz e Reinert criticano la rapidità con la quale è stata condotta la consultazione, visto il cambiamento di paradigma significativo insito nella revisione, e dubitano della legittimità di una nuova legge in questo caso, tanto più che non si tratta di un semplice adeguamento legale, ma di una modifica concettuale fondamentale.

Zäch ritiene che la proposta sia adeguata e necessaria, anche se non costituisce uno strumento sufficiente per combattere la problematica dell'isola dei prezzi elevati.

3.2 Modifica dell'articolo 5 LCart

3.2.1 Pareri favorevoli alla revisione

Semplificazione delle procedure e sicurezza giuridica

AI, BE, BL e BS sono favorevoli alla proposta di modifica dell'articolo 5 LCart e sostengono che consentirà procedure più semplici e rapide (soppressione dell'esame dell'importanza da parte delle autorità d'inchiesta) e una maggiore sicurezza giuridica per le imprese e le autorità. **AI** aggiunge che la soluzione del divieto parziale dei cartelli prevede solo leggeri adeguamenti dell'attuale concezione della LCart e non richiede grandi cambiamenti sul piano legale.

GL e SG approvano la modifica dell'articolo 5 LCart, che consentirà di raggiungere più facilmente lo scopo di impedire un trasferimento insufficiente dei vantaggi valutari. **SG** è del parere che la soppressione della prova di una notevole limitazione della concorrenza costituisca un chiaro miglioramento sul piano legale.

economiesuisse rileva che la soppressione della prova dell'importanza comporta una semplificazione e un'abbreviazione delle procedure. **economiesuisse** ritiene che i cinque tipi di accordi definiti siano corretti.

L'**APF** ritiene corretto eliminare il criterio delle conseguenze economiche rilevanti.

L'**ACSI** e la **FRC** accettano senza riserve la proposta dell'articolo 5 LCart. L'**ACSI** e la **FRC** apprezzano la chiarezza della redazione del nuovo articolo, che elimina la soppressione di una concorrenza efficace come criterio determinante di liceità o illiceità dell'accordo.

La **COMCO** sostiene che la modifica della legge non costituisce un divieto *per se*, ma un divieto con possibili motivi giustificativi, il che implica che le autorità della concorrenza continueranno a controllare nei singoli casi se l'accordo può essere giustificato da motivi di efficienza economica (propone in tal senso di cancellare la parola «sempre» dall'articolo 5 capoverso 2 LCart). Inoltre, la **COMCO** sottolinea che le imprese hanno la possibilità di comunicare una limitazione della concorrenza alle autorità della concorrenza nell'ambito della procedura di opposizione. La **COMCO** è dell'avviso che la proposta consentirà un'accelerazione delle procedure e una maggiore sicurezza giuridica, e che l'avvicinamento al diritto dei cartelli europeo ha il vantaggio che le autorità della concorrenza possono approfittare in tal modo della pratica della Commissione europea.

Motivi giustificativi

TI approva il fatto che i motivi giustificativi siano ulteriormente precisati in sede di ordinanza. **SG** si chiede se questo aspetto non debba già essere regolato sul piano legale, ma riconosce che l'ordinanza ha il vantaggio di formulare un elenco di criteri differenziato che può essere più facilmente adeguato nel caso in cui i criteri definiti non abbiano il successo sperato. Tuttavia, per motivi di sicurezza giuridica, in particolare per le PMI, **SG** ritiene che ci si debba attenere a un elenco fin dall'inizio.

Per garantire la sicurezza giuridica, **BE** sottolinea che è necessario precisare i motivi giustificativi a livello di ordinanza o di comunicazione.

La **COMCO** giudica adeguato che i motivi di efficienza siano concretizzati in un'ordinanza ai sensi dell'articolo 6 LCart.

economiesuisse chiede che gli effetti economici di un accordo continuino ad essere considerati, come finora, nell'ambito di una sentenza. Di conseguenza, **economiesuisse** ritiene che le imprese interessate debbano avere la possibilità di presentare in modo semplice i motivi giustificativi. **economiesuisse** è del parere che i motivi giustificativi debbano rispettare la flessibilità economica necessaria e la libertà delle imprese, il che può essere garantito solo tramite un elenco di motivi non esaustivo (proposta di adeguare l'art. 5 cpv. 3 lett. a LCart con «in particolare»). **economiesuisse** chiede che la concretizzazione avvenga a livello di ordinanza, giudicando una comunicazione della COMCO insufficiente in quanto non impegna le istanze di ricorso. **economiesuisse** auspica che il progetto di ordinanza sia presentato alle cerchie interessate prima dell'inizio delle deliberazioni parlamentari.

Inversione dell'onere della prova

BE e **TI** approvano l'inversione dell'onere della prova.

BL ritiene che la prova dei motivi giustificativi da parte delle imprese segua il modello dell'onere della prova previsto all'articolo 8 CC.

La **COMCO** è favorevole a una chiara suddivisione dell'onere della prova. La **COMCO** ritiene opportuno che le autorità della concorrenza forniscano la prova dell'esistenza di un accordo

illecito e che le imprese dimostrino che l'accordo è giustificato da motivi di efficienza economica.

economiesuisse chiede che l'onere della prova dell'ammissibilità di un tale accordo spetti come finora alle autorità.

La **FER** condivide l'idea dell'inversione dell'onere della prova dal momento che l'impresa possiede gli elementi che consentono di confermare o meno la giustificabilità di un accordo. Tuttavia, la **FER** ritiene che la COMCO debba lavorare in modo celere ed efficace per il riconoscimento di questi motivi.

L'**ACSI**, la **FRC** e il **kf** ritengono giusto che siano le imprese a dover dimostrare la liceità degli accordi per motivi di efficienza economica. Il **kf** sottolinea che la condizione secondo cui l'accordo non deve sopprimere in alcun modo una concorrenza efficace (cpv. 3 let. b) deve essere tassativamente osservata.

3.2.2 Pareri contrari alla revisione

Necessità di una riforma

L'**AES** reputa che la revisione sia prematura e ingiustificata; l'**AES** rileva che, dall'introduzione delle possibilità di sanzioni dirette nel 2004, le autorità della concorrenza hanno già pronunciato numerose decisioni per accordi orizzontali e verticali. L'**AES** precisa che, fino ad ora, nessuna decisione è stata annullata dal Tribunale amministrativo federale (TAF) o dal Tribunale federale; la necessità di una riforma non è quindi scontata. L'**AES** non condivide, nel rapporto esplicativo, l'affermazione secondo cui la giurisprudenza depone «a favore dell'abbandono della presunzione prevista dalla legge in vigore», in quanto la valutazione della LCart non ha individuato una lacuna dell'articolo 5.

Cambiamento di sistema e Costituzione

economiesuisse ritiene che il diritto dei cartelli svizzero esiga un'analisi degli accordi basata sugli effetti e che ciò sia corretto (si vedano anche le discussioni nell'ambito dell'UE per un «more economic approach»).

Promarca sottolinea anche che il diritto della concorrenza tende sempre più a un approccio di questo tipo. **Promarca** reputa che la compatibilità costituzionale sia volutamente minimizzata nel rapporto esplicativo.

costruionesvizzera ritiene che la proposta implichi un cambiamento che non è compatibile con il sistema giuridico svizzero, e che non è opportuno né sensato, tanto più che l'inversione dell'onere della prova non vale soltanto per gli accordi «rigidi», ma anche per gli accordi «classici». **costruionesvizzera** ritiene che questa condizione puramente orientata al consumatore finale imporrebbe alle imprese un enorme onere amministrativo. **costruionesvizzera** si chiede se l'introduzione di un divieto parziale sia conforme all'articolo 96 Cst. o se non richiederebbe una modifica della Cst.

L'**AES**, l'**AGVS** e il **Centre patronal** ritengono che la revisione sia contraria alla Cst., il cui articolo 96 capoverso 1 precisa che la Confederazione ha il compito di emanare prescrizioni contro «gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza». Per l'**AES** e il **Centre patronal**, la Confederazione deve quindi lottare contro le conseguenze nocive dei cartelli, e non contro qualsiasi intesa in generale. Secondo l'**AES** e il **Centre patronal**, la revisione parziale proposta comporta un divieto *per se* di accordi predefiniti, senza tenere conto delle conseguenze di tali accordi. Per l'**AES**, la prova dell'efficienza prevista all'articolo 5 capoverso 3 LCart è limitata unicamente al tipo di contratti, il che significa che accordi dalle conseguenze assolutamente minime, ad

esempio tra due piccole imprese, sono immediatamente sottoposti a un divieto e quindi a sanzione.

Coop non vede alcuna urgenza di introdurre un rafforzamento della LCart e aggiunge che la rinuncia a un esame dell'importanza e l'imposizione dell'onere della prova alle imprese sollevano considerazioni giuridiche e costituzionali.

Per l'**AES**, i motivi menzionati nel rapporto esplicativo per i quali la COMCO sarebbe obbligata a effettuare un esame dell'importanza non sono convincenti. L'**AES** ritiene che gli strumenti attuali siano sufficienti per impedire eventuali conseguenze nocive sul piano economico e sociale.

VIPS ritiene che un divieto generale sia contrario alla Cst.

L'**ASA**, la **FH** e **Orange** sollevano il problema della costituzionalità insito nella revisione e attendono chiarimenti sulla compatibilità della proposta con la Cst.

L'**UDC** ritiene che la revisione sia contraria all'articolo 96 Cst. e che si discosti dal diritto europeo.

economiesuisse, **scienceindustries** e **ZHAW** sollevano anche la problematica della costituzionalità. Tuttavia, **economiesuisse** ritiene che tale questione non debba essere un pretesto per assumere un atteggiamento passivo se una modifica di legge è indicata per motivi economici.

La **SSE** sostiene che la proposta non comprende il concetto dell'articolo 96 Cst.

L'**USAM** ritiene che la modifica sia contraria alla Cst. e ai principi legali in generale (semplificazione dell'applicazione sul piano amministrativo, sicurezza giuridica).

Studienvereinigung Kartellrecht ritiene che la proposta sfoci in un divieto totale di accordi predefiniti, che toccano anche gli accordi che sopprimono solo in modo limitato la concorrenza, o che non la sopprimono affatto, il che è contrario alla Cst.

Amstutz e Reinert considerano i capoversi 2 e 3 dannosi per quanto riguarda la politica della concorrenza e molto problematici sul piano costituzionale. **Amstutz e Reinert** reputano che un divieto *per se* degli accordi verticali sia in contrasto con la teoria economica e la pratica giuridica internazionale. **Amstutz e Reinert** sottolineano che presso il Tribunale federale manca una pratica legata al concetto di importanza e che non è quindi necessario abolire questa caratteristica a titolo preventivo. Inoltre, **Amstutz e Reinert** reputano che l'eliminazione del criterio di importanza si oppone al principio dell'abuso espresso all'articolo 96 capoverso 1 Cst.

Accordi verticali

costruonesvizzera auspica una flessibilizzazione nell'ambito degli accordi verticali e sostiene che spesso tali accordi non hanno effetti nocivi per il mercato.

SIC Svizzera è del parere che gli effetti degli accordi verticali sull'intensità della concorrenza siano molto controversi, anche nella letteratura.

La **FH** è preoccupata dal fatto che si consideri unicamente il tipo di accordo, soprattutto perché, per gli accordi verticali, gli effetti economici negativi intervengono solo in caso di potere di mercato.

Infra reputa che la competenza di definire quali accordi verticali sono efficienti o meno non debba spettare allo Stato.

scienceindustries ritiene che la proposta non consideri le conseguenze economiche. **scienceindustries** sottolinea che, in base alle conoscenze economiche e teoriche, gli effetti negativi degli accordi verticali si evidenziano solo nel caso di imprese con un potere di mercato significativo.

ZHAW è del parere che gli accordi orizzontali e verticali debbano essere sottoposti a normative diverse e sottolinea che nessuna autorità della concorrenza e nessun legislatore o esperto prevede motivi giustificativi per degli accordi orizzontali rigidi.

VIPS ritiene che, con la soppressione dell'esame dell'importanza, l'esigenza di motivi giustificativi ha come risultato di estendersi ad accordi che ostacolano solo in modo insignificante, o non ostacolano affatto, la concorrenza, il che porta di fatto a un divieto generale, mentre alcuni accordi – soprattutto quelli verticali – generano spesso effetti positivi riconosciuti sul piano economico.

L'**ASA**, **VIPS**, il **Centre patronal**, la **FH**, **Infra**, **Promarca**, la **SSIC**, **scienceindustries**, l'**USS**, l'**USIC** e **Amstutz e Reinert** fanno notare che in occasione della consultazione del 30 giugno 2010 il Consiglio federale proponeva una revisione contraria a quella presentata nella terza consultazione.

Anche **economiesuisse** rileva il cambiamento di proposta rispetto alla prima consultazione in materia di accordi verticali e chiede che siano meglio presentati i motivi del nuovo orientamento.

Apprezzamento del franco svizzero

economiesuisse dubita che la terza parte della revisione del diritto dei cartelli sia un mezzo adeguato contro le conseguenze del forte apprezzamento del franco svizzero. **economiesuisse** chiede misure politiche atte a eliminare gli ostacoli statali all'ingresso sul mercato e ad aprire l'economia svizzera nei confronti dell'estero. **economiesuisse** deplora il fatto che gli interventi e le decisioni quali il prezzo unico del libro, il rifiuto di un accordo di libero scambio nel settore agricolo o l'indebolimento del principio Cassis-de-Dijon sfocino nell'adozione di misure protezionistiche e rafforzino l'isola dei prezzi elevati svizzera.

Il **Centre patronal** precisa che, visto l'argomento fornito nel rapporto esplicativo «controbilanciare il trasferimento dei vantaggi valutari giudicato globalmente insufficiente», dovrebbero essere interessati solo i beni importati in Svizzera. Inoltre, il **Centre patronal** ritiene che anche gli abusi di posizione dominante o le concentrazioni di imprese potrebbero avere delle conseguenze sul trasferimento dei vantaggi valutari, ma il progetto di revisione non include né l'articolo 7, né gli articoli 9 - 11 LCart.

Infra e la **SSIC** ritengono che l'adeguamento dell'articolo 5 non sia il mezzo adeguato nell'ambito della problematica del franco forte (altri mezzi: soppressione degli ostacoli tariffari al commercio, attuazione del principio Cassis-de-Dijon, autorizzazione completa delle importazioni parallele).

Promarca, **Swiss Retail Federation**, **scienceindustries**, **VIPS** e l'**AGVS** reputano che la revisione non sia una soluzione alla problematica del franco forte. Anche la **FER**, la **FH** e **Orange** dubitano che il previsto inasprimento dell'articolo 5 sia un mezzo adeguato per attenuare le conseguenze negative della forza del franco.

La **SSIC** sottolinea che la forza del franco non può essere «corretta» dal diritto dei cartelli.

L'**ASA** dubita che la misura proposta possa porre rimedio al problema del franco forte.

SwissHoldings considera la proposta inappropriata e opportunistica rispetto alla problematica del franco forte.

Amstutz e Reinert sono del parere che la proposta del Consiglio federale sia un mezzo inadeguato per combattere il franco forte. Secondo loro, è sbagliato affermare che le imprese internazionali non abbiano trasferito i vantaggi valutari e che, anche se così fosse, questo fatto non avrebbe alcun rapporto con degli accordi ma sarebbe legato alla politica dei prezzi scelta in modo indipendente dalle imprese (in un'economia di mercato libera non spetta allo Stato fissare i prezzi). **Amstutz e Reinert** ritengono che un rafforzamento delle condizioni della LCart non sia necessario per combattere il mancato trasferimento dei vantaggi valutari.

Inversione dell'onere della prova

economiesuisse e la **FH** respingono l'inversione dell'onere della prova nella forma proposta. La **FH** ritiene che le imprese non abbiano accesso alle informazioni necessarie e ai mezzi di prova non avendo competenze in materia d'inchiesta. **economiesuisse** dubita che l'inversione dell'onere della prova non abbia un impatto sulla presunzione d'innocenza. **economiesuisse** e **Médias Suisses** sottolineano che le autorità della concorrenza sono maggiormente in grado di fornire le prove rispetto alle imprese, in particolare per quanto riguarda gli effetti economici di un accordo (rilevazioni e analisi delle quote di mercato).

L'**AGVS** e l'**USIC** ritengono che fintantoché la COMCO riunirà in sé le funzioni di autorità d'inchiesta e autorità decisionale, l'inversione dell'onere della prova condurrà a risultati dubbi. Anche **ZHAW** è del parere che l'inversione dell'onere della prova darà adito a forti opposizioni finché la COMCO opererà allo stesso tempo come autorità d'inchiesta e autorità decisionale.

SwissHoldings si oppone all'inversione dell'onere della prova e vi ravvisa un problema di sicurezza giuridica.

Il **Centre patronal** giudica inammissibile che spetti alle imprese dimostrare che l'accordo è necessario per motivi di efficienza (problemi legati alla presunzione d'innocenza e alla costituzionalità).

L'**AES** è del parere che l'inversione dell'onere della prova sia contraria al principio inquisitorio e alla presunzione d'innocenza. L'**AES** reputa che ciò comporti un onere inappropriato per le imprese incriminate. Inoltre, l'**AES** precisa che questa normativa è più restrittiva di quella in vigore nell'UE, che applica deroghe legali in particolare per gli accordi orizzontali considerati efficienti (come i consorzi di acquisto, gli accordi di specializzazione, di ricerca e sviluppo).

L'**ASA** e **Studienvereinigung Kartellrecht** si oppongono all'inversione dell'onere della prova poiché le imprese non hanno competenze d'inchiesta e non sono in possesso delle informazioni necessarie per dimostrare i motivi giustificativi.

L'**ASA** ritiene che l'eliminazione dell'esigenza della prova del carattere rilevante da parte dell'autorità della concorrenza e l'inversione dell'onere della prova non siano chiari per l'economia. L'**ASA** teme che ne derivi di fatto un divieto *per se*, che considera inaccettabile. L'**ASA** sostiene che a livello di tribunale non esiste una pratica acquisita nel settore assicurativo e che è praticamente impossibile conoscere in anticipo i motivi giustificativi di tipo economico che potrebbero essere applicati in casi concreti.

L'**ASA** e **Promarca** ritengono che la situazione in Svizzera non sia paragonabile a quella dell'UE, che applica l'inversione dell'onere della prova solo da poco tempo. La Commissione detiene, con i regolamenti d'esenzione per categoria e le sue linee direttive, uno strumento che garantisce una sicurezza giuridica alle imprese, soprattutto per quanto concerne le possibilità di giustificazione pertinenti.

Studienvereinigung Kartellrecht e **VIPS** sostengono che la prova da parte dell'impresa contraddice la presunzione d'innocenza prevista all'articolo capoverso 2 della Convenzione

europea dei diritti dell'uomo (CEDU). La **FH** ritiene che l'inversione dell'onere della prova sia problematica in relazione al principio della presunzione d'innocenza poiché le misure previste nel diritto dei cartelli hanno carattere penale.

Orange sottolinea che, oltre alla contraddizione con il principio inquisitorio e la presunzione d'innocenza, le imprese si vedono imporre un onere della prova che di fatto non potranno mai soddisfare. Anche **Scienceindustries** considera irrealizzabile l'onere della prova (presunzione d'innocenza, costi legati all'esigenza di conformità difficilmente stimabili).

L'**UDC** ritiene che l'inversione dell'onere della prova comporterà spese considerevoli a livello finanziario e importanti investimenti di tempo.

Promarca è del parere che l'inversione dell'onere della prova sia contraria alla posizione del DFE nella sua argomentazione per l'istituzione di un Tribunale della concorrenza.

La **SSIC** respinge il cambiamento di sistema legato all'onere della prova e il fatto che si accorda alle imprese la possibilità di giustificare qualsiasi accordo, anche gli accordi «classici», tanto più che, secondo la **SSIC**, il fatto che la prova sia accettata dipende soltanto dall'autorità della concorrenza. La **SSIC** chiede che i criteri determinanti siano fissati sul piano legale dal legislatore stesso.

SIC Svizzera dubita che l'inversione dell'onere della prova sia più semplice rispetto alle attuali inchieste condotte caso per caso dall'autorità della concorrenza.

Swiss Retail Federation è del parere che, poiché un accordo ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 è in linea di principio vietato, è opportuno che sia l'impresa a dover fornire la prova dei motivi giustificativi (norma analoga alla condivisione dell'onere della prova in vigore nell'UE), ma si chiede se questa inversione sia appropriata per l'articolo 5 capoverso 1 (abuso). **Swiss Retail Federation** sostiene il fatto che l'autorità contribuisca in una certa misura all'accertamento di un'infrazione (onere della prova materiale). **Swiss Retail Federation** sostiene tuttavia che in caso di dubbio sulle giustificazioni di un accordo vietato non deve risultare alcuna esenzione.

Motivi giustificativi e incertezza giuridica

GE reputa che i motivi di efficienza economica previsti all'articolo 5 capoverso 3 LCart, quali la riduzione dei costi di distribuzione, siano troppo estesi.

economiesuisse evoca il rischio che la proposta di modifica induca a comminare multe elevate di carattere penale per casi senza effetto economico, il che riguarda in particolare le PMI.

L'**ASA** ritiene che la revisione comporti un'incertezza giuridica.

costruionesvizzera ritiene che il fatto che i motivi giustificativi siano definiti solo in una fase ulteriore nell'ordinanza rende il progetto incerto sul piano economico: questi motivi avrebbero già dovuto essere menzionati nei documenti affinché le cerchie interessate potessero giudicarli.

VIPS ritiene che le conseguenze dell'incertezza giuridica dei motivi giustificativi, unita alla minaccia di sanzioni, costituirebbe un comportamento reticente e inefficiente delle imprese sul piano economico e quindi una perdita della dinamica della concorrenza.

scienceindustries è del parere che la proposta comporti un'incertezza giuridica poiché è difficile valutare in che modo la concretizzazione tramite un'ordinanza o una comunicazione metterebbe in pratica il divieto parziale.

SwissHoldings chiede una regolamentazione chiara a livello di ordinanza e di riferirsi all'UE in considerazione della sua maggiore esperienza.

VIPS ritiene che manchi una pratica sufficiente delle autorità per quanto riguarda i motivi giustificativi che potrebbero fungere da riferimento per le imprese tenute a fornirne la prova.

Infra ritiene che la revisione comporti una grande incertezza giuridica non essendo possibile esprimersi su tutti i documenti dato che i motivi giustificativi devono ancora essere definiti in un'ordinanza.

La **SSIC** teme che la formulazione dell'articolo 5 capoverso 2 lettera a LCart possa indurre le autorità della concorrenza a considerare illecite delle cooperazioni (come gruppi di lavoro, nel senso di società semplici, per contratti importanti o complessi).

Swiss Retail Federation ritiene che la nuova regolamentazione dipenda dai motivi giustificativi e che il divieto non debba essere vanificato da un'accettazione avventata di qualsiasi giustificazione. **Swiss Retail Federation** sostiene quindi il cambiamento di paradigma se esso implica una maggiore sicurezza giuridica e la conclusione più rapida delle procedure. **Swiss Retail Federation** reputa che, ai fini della sicurezza giuridica, sarebbe necessario disciplinare i motivi giustificativi a livello di ordinanza e chiede che questi ultimi siano coerenti con la normativa e la pratica europee.

Suissetec dubita che la proposta porti a un'abbreviazione delle procedure.

L'**AES** rileva che vi è un'esigenza, in particolare per le PMI, di regolare i fatti che hanno solo un impatto limitato sul mercato (art. 6 cpv. 1 LCart). La comunicazione PMI della COMCO dovrebbe essere abrogata poiché una presa in considerazione dell'impatto sul mercato secondo il testo di legge proposto sarebbe vietata.

VIPS ritiene che la regolamentazione proposta determinerebbe una divergenza rispetto al diritto europeo, secondo cui l'illiceità di diversi accordi deve innanzitutto essere dimostrata dalle autorità. **VIPS** aggiunge che, contrariamente al diritto europeo, non esistono porti sicuri («safe harbors») come quelli previsti nei regolamenti d'esenzione per categorie dell'UE e quindi la sicurezza giuridica apportata non è paragonabile al caso svizzero. **Promarca** è del parere che il confronto con il diritto europeo non sia convincente (in quanto quest'ultimo si fonda sul principio del divieto e non sul principio dell'abuso sancito nella Cst. svizzera).

La **FH** sottolinea che la revisione della LCart non deve essere contraria agli standard europei (occorre prestare particolare attenzione quando si precisano i motivi giustificativi in un'ordinanza; il diritto europeo non è estraneo a un'inversione dell'onere della prova, ma quest'ultima è fortemente relativizzata dai principi di esenzione).

scienceindustries ritiene che la conformità con l'UE non sia chiara (se un accordo è lecito nell'UE, sarebbe anche permesso nell'ambito del divieto parziale svizzero?).

Amstutz e Reinert sottolineano che l'elenco delle fattispecie al capoverso 2 è troppo esteso poiché include accordi di cooperazione considerati efficienti e che favoriscono la concorrenza. Con l'eliminazione dell'importanza di una limitazione della concorrenza, **Amstutz e Reinert** temono che un accordo che risulta neutro nell'ottica della concorrenza o che ha persino effetti positivi sia considerato illecito. Per **Amstutz e Reinert**, la proposta risente del fatto che il capoverso 2 tenta di fare una distinzione tra accordi che hanno per oggetto o per effetto di limitare la concorrenza conformemente all'articolo 101 TFUE, ma in forma ridotta. **Amstutz e Reinert** sostengono che non è corretto affermare che le possibilità di motivi giustificativi costituiscono un margine di correzione per l'auspicata eliminazione di qualsiasi analisi degli effetti; in effetti, non sono chiari i motivi per cui una cooperazione neutra sul piano della concorrenza o che la favorisce richieda una giustificazione. **Amstutz e Reinert** ritengono che l'argomento del margine di correzione sia sbagliato anche perché il

progetto prevede la penalizzazione della situazione giuridica delle imprese rispetto al diritto in vigore, dal momento che la prova dei motivi giustificativi è interamente addossata alle imprese. **Amstutz e Reinert** sostengono che il Consiglio federale sembra associare la prova dell'importanza della limitazione della concorrenza a particolari difficoltà pratiche per la COMCO. **Amstutz e Reinert** ritengono tuttavia che ciò non corrisponda al vero poiché la COMCO ha già abbassato in modo significativo la soglia d'importanza per gli accordi rigidi.

3.3 Osservazioni varie

La **COMCO** ritiene che potrebbe essere opportuno imputare gli ostacoli alla concorrenza direttamente alle associazioni di imprese, come è previsto esplicitamente nel diritto dei cartelli europeo (le associazioni di imprese potrebbero essere menzionate, oltre alle imprese, negli art. 2 cpv. 1, art. 4 cpv. 1 e art. 49 cpv. 1 LCart).

La **COMCO** ritiene che la formulazione dell'articolo 5 capoverso 2 lettera b sia troppo ristretta poiché non risulta esplicitamente se con la denominazione «Vertriebspartner» si intendono anche, ad esempio, i concessionari. Nello stesso contesto, la **COMCO** sottolinea che le versioni francese e tedesca differiscono su alcuni termini, come la traduzione di «Vertriebspartner» con «fournisseurs agréés».

economiesuisse teme che l'aggiunta di una terza parte alla revisione già in corso della LCart ritardi tutto il processo davanti al Parlamento. **economiesuisse** chiede una rapida attuazione della prima parte della revisione, ossia della riforma istituzionale, tanto più che il divieto parziale proposto con possibilità di giustificazione deve obbligatoriamente essere istituito da un'autorità decisionale indipendente dall'autorità d'inchiesta.

Coop rileva che le possibilità per le importazioni parallele sono attualmente molto complesse.

GastroSuisse suggerisce l'introduzione di un nuovo articolo 7a LCart per combattere le differenze di prezzo abusive tra l'estero e la Svizzera.

Zäch reputa che, anche dopo la revisione, alcune lacune dovranno essere colmate tramite la modifica dell'articolo 4 capoverso 2 o l'introduzione di un nuovo articolo 7a LCart. **Zäch** ritiene che le competenze del Sorvegliante dei prezzi debbano essere estese (art. 2 e 12 LSPR).

4 Allegato

4.1 Verbale della consultazione in forma di conferenza

Cfr. documento separato.

4.2 Elenco dei partecipanti alla consultazione

Cantoni

AI, BE, BL, BS, GL, GE, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TI, ZH

Partiti politici

<i>PLR</i>	<i>I Liberali</i>
<i>PLR</i>	<i>Les Libéraux-Radicaux</i>
<i>FDP</i>	<i>Die Liberalen</i>

<i>PPD</i>	<i>Partito popolare democratico svizzero</i>
<i>PDC</i>	<i>Parti démocrate-chrétien suisse</i>
<i>CVP</i>	<i>Christlichdemokratische Volkspartei Schweiz</i>
<i>PS</i>	<i>Partito socialista svizzero</i>
<i>PS</i>	<i>Parti socialiste suisse</i>
<i>SP</i>	<i>Sozialdemokratische Partei der Schweiz</i>
<i>UDC</i>	<i>Unione democratica di centro</i>
<i>UDC</i>	<i>Union démocratique du centre</i>
<i>SVP</i>	<i>Schweizerische Volkspartei</i>

Associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna

<i>UCS</i>	<i>Unione delle città svizzere</i>
<i>UVS</i>	<i>Union des villes suisses</i>
<i>SSV</i>	<i>Schweizerischer Städteverband</i>

Associazioni mantello dell'economia

<i>economiesuisse</i>	<i>Federazione delle imprese svizzere</i> <i>Fédération des entreprises suisses</i> <i>Verband der Schweizer Unternehmen</i>
<i>SIC Svizzera</i> <i>SEC Suisse</i> <i>kv Schweiz</i>	<i>Società svizzera degli impiegati del commercio</i> <i>Société suisse des employés de commerce</i> <i>Kaufmännischer Verband Schweiz</i>
<i>Travail.Suisse</i>	
<i>USAM</i> <i>USAM</i> <i>sgv</i>	<i>Unione svizzera delle arti e mestieri</i> <i>Union suisse des arts et métiers</i> <i>Schweizerischer Gewerbeverband Dachorganisation der Schweizer KMU</i>
<i>USC</i> <i>USP</i> <i>SBV</i>	<i>Unione svizzera dei contadini</i> <i>Union suisse des paysans</i> <i>Schweizerischer Bauernverband</i>
<i>USI</i>	<i>Unione svizzera degli imprenditori</i> <i>Union patronale suisse</i> <i>Schweizerischer Arbeitgeberverband</i>
<i>USS</i> <i>USS</i> <i>SGB</i>	<i>Unione sindacale svizzera</i> <i>Union syndicale suisse</i> <i>Schweizerischer Gewerkschaftsbund</i>

Organizzazioni di consumatori

<i>ACSI</i>	<i>Associazione consumatrici e consumatori della svizzera italiana</i>
<i>FRC</i>	<i>Fédération romande des consommateurs</i>
<i>kf</i>	<i>Konsumentenforum</i>

SKS *Stiftung Konsumentenschutz*

Commissioni

COMCO *Commissione della concorrenza*
COMCO *Commission de la concurrence*
WEKO *Wettbewerbskommission*

Forum PMI
Forum PME
KMU-Forum

Altre cerchie interessate

AES *Associazione delle aziende elettriche svizzere*
AES *Association des entreprises électriques suisses*
VSE *Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen*

AGVS *Auto Gewerbe Verband Schweiz*

APF *Associazione proprietari fondiari Svizzera*
APF *Association des propriétaires fonciers Suisse*
HEV *Hauseigentümerverband Schweiz*

ASA *Associazione svizzera d'assicurazioni*
ASA *Association suisse d'assurances*
SVV *Schweizerischer Versicherungsverband*

Centre patronal

Coop

costruionesvizzera *Organizzazione nazionale della costruzione*
constructionsuisse *Organisation nationale de la construction*
bauenschweiz *Dachorganisation der Schweizer Bauwirtschaft*

FER *Fédération des entreprises romandes*

FH *Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie*

GastroSuisse

IG DHS *Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz*

Infra *Fachverband Infra*

Orange

ProMarca *Schweizerischer Markenartikelverband*

scienceindustries

SSIC *Società svizzera impresari costruttori*
SSE *Société suisse des entrepreneurs*
SBAUMV *Schweizerischer Baumeisterverband*

Médias Suisses

Studienvereinigung Kartellrecht e.V. – Groupe de travail Suisse

<i>Suissetec</i>	<i>Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband</i>
<i>Swiss Retail Federation</i>	<i>Vereinigung von Mittel- und Grossbetrieben des schweizerischen Detailhandels</i>
<i>SwissHoldings</i>	<i>Verband der Industrie- und Dienstleistungskonzerne in der Schweiz</i>
<i>swissT.net</i>	
<i>USIC</i>	<i>Unione svizzera dei carrozzieri</i>
<i>USIC</i>	<i>Union suisse des carrossiers</i>
<i>VSCI</i>	<i>Schweizerischer Carrosserieverband</i>
<i>VIPS</i>	<i>Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz</i>
<i>ZHAW</i>	<i>Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften</i>

Altri

Amstutz Marc e Reinert Mani, avvocati presso Bär & Karrer, Zurigo

Zäch Roger, Prof. em. Università di Zurigo